



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Parco Archeologico delle Isole Eolie

Museo Luigi Bernabò Brea

Via del Castello, 2 - 98055 LIPARI
tel. 090.9880174/090.9880594
fax 0909880175
parco.archeo.eolie@regione.sicilia.it

Posta certificata del Museo:
parco.archeo.eolie@pec.it

DIREZIONE

rif. nota _____ prot. n. _____ del _____

Lipari _____ Prot. n. _____ Del _____

Allegati n. _____

DETERMINA N. 3 DEL 1.06.2019

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI MESSINA GRUPPO DI FATTO VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO MEDIANTE UTILIZZO DEI VOLONTARI ASSOCIATI FINALIZZATO ALLA FRUIZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE LUIGI BERNABO' BREA

IL DIRETTORE DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

- L'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e, in particolare, il comma 4 che recita “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) e in particolare: l'art. 6 che definisce la valorizzazione come l'insieme delle “attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso” al fine di promuovere lo sviluppo della cultura; l'art. 101 “Istituti e Luoghi della Cultura” che individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; l'art. 102 “Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblici” che sottolinea l'obbligo per lo stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e luoghi individuati nell'art. 101; l'art. 112 “valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali e di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;
- Il D.Lgs 3 luglio 2017, n.117 (Codice del ‘Terzo settore) riconosce il valore e la funzione sociale degli organismi del terzo settore quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il perse-

--

guimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;

Atteso che IL D.Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.106”:

- prevede, in continuità con la Legge n. 383/2000 che “le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta e non riconosciuta (...) per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una attività o più attività di cui all’art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (...)” (art. 35);
- prevede, in continuità con la Legge n. 266/1991 che “le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (...) per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. (...)” (Art.32);
- include tra le attività di interesse generale di cui all’art. 5 anche “(...) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n. 42 e successive modificazioni... (lett. f);
- prescrive agli enti del terzo che si avvalgono di volontari di “assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi” nel rispetto di specifiche indicazioni definite da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 18);
- prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate dallo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato” (art. 56, comma 1);
- stabilisce che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, comma 2);
- prevede “l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (art. 56, comma 3);
- ai fini della vigilanza e custodia dei beni culturali, l’art. 16 della L.R. n. 10 del 27 aprile 1999 autorizza a “stipulare a titolo gratuito, con le organizzazioni di Volontariato aventi finalità culturali ed iscritte nel registro generale di cui alla L.R. n. 22 del 7 giugno 1994, le convenzioni di cui all’art. 10 della medesima legge”;
- ai fini della fruizione e valorizzazione dei beni culturali, l’art. 112 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008, autorizza a stipulare accordi con le “Associazioni culturali o di Volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”;

Considerato che:

- l’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Messina - Volontariato, C.F.97106420835, costituita conformemente al disposto dell’art. 3 della Legge Quadro, con Atto Costitutivo registrato al n. 681 serie 3 del 09/04/2015 presso l’Agenzia delle Entrate di Messina, ha confermato la propria disponibilità a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione -

--

- tramite propri associati ed in particolare di quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento - a supporto del personale di custodia del Polo nello svolgimento delle attività connesse alla fruizione e alla vigilanza dei beni culturali;
- che detta collaborazione è stata già attivata negli anni passati con ottimi e proficui risultati sia in termini di ampliamento che di affidabilità e sicurezza nella fruizione delle risorse museali;
 - con nota prot. n. 16 del 07.01.2020 questo Istituto ha rappresentato al Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S. la possibilità nonché l'esigenza per le ben note carenze d'organico di stipulare, per l'anno in corso, apposita convenzione con l'Associazione di volontariato di che trattasi ai fini dell'espletamento di compiti ausiliari a supporto del personale di vigilanza richiedendo;
 - che con nota prot. n. 19677 del 29.05.2020, il Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S., stante la necessità di garantire l'apertura in sicurezza dei siti dal 30 maggio 2020, ha richiesto la prenotazione d'impegno di spesa della complessiva somma di € 1.008,00, corrispondente al solo rimborso spese forfettario pari ad €/h 4 a volontario per complessive 252 ore;
 - che con la predetta nota prot. n. 19677/2020 il Dipartimento dei BB.CC. e I.S. ha autorizzato alla stipula della convenzione di che trattasi;

Ritenuto opportuno procedere, anche in ragione dei requisiti di affidabilità, serietà e delle finalità istituzionali, alla stipula di apposita convenzione con l'Associazione Carabinieri Sezione di Messina - Volontariato, riconoscendo alla stessa a fronte degli impegni assunti un contributo forfettario determinato in €/h 4,00 a volontario;

Dato atto che:

- l'Associazione Carabinieri Sezione di Messina - Volontariato a norma del proprio Statuto, non ha scopo di lucro diretto o indiretto e si avvale in modo prevalente e determinante della prestazione personale volontaria e gratuita dei propri aderenti;

- la stessa è stata costituita conformemente al disposto dell'art. 3 della Legge Quadro, con Atto Costitutivo registrato al n. 681 serie 3 del 09/04/2015 presso l'Agenzia delle Entrate di Messina;

DETERMINA

1) di approvare la bozza di Convenzione tra il S.29 Parco Archeologico delle Isole Eolie e l'Associazione Carabinieri Sezione di Messina - Volontariato con sede a Messina in via San Giovanni di Malta n. 1/b C.F. 97106420835, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per l'espletamento di servizi di vigilanza, custodia e per attività di supporto non sostitutiva di quella del personale dipendente;

2) che il rimborso spese fisso ed invariabile, determinato nella misura massima di € 1.008,00, corrispondente ad €/h 4,00 a volontario, per un monte ore complessivo massimo di € 252, graverà sul Cap. 376538 Es. fin. 2020.

Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. n. 33 del 14.03.2013, nell'Albo dell'Istituto e sul sito www.regione.sicilia.it/beniculturali - sezione Comunicazione e Avvisi.

F.to IL DIRETTORE

Arch. Rosario Vilardo

--